

**OGGETTO:** gestione associata e coordinata del servizio di custodia forestale cles – ville d’anaunia – scioglimento del consorzio e approvazione schema di convenzione

Relazione:

La Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, così come modificata dalla L.P. 30 dicembre 2014 n. 14 “Legge Finanziaria 2015”, all’art. 106 disciplina le modalità di svolgimento del servizio di custodia forestale specificando che detto servizio può essere espletato mediante convenzione, con riferimento ai territori individuati dalla Giunta provinciale in applicazione del relativo regolamento attuativo previsto dal comma 6.

Per effetto della previgente normativa, i Comuni di Cles, Tuenno, Nanno e Tassullo, si costituivano in Consorzio allo scopo di provvedere congiuntamente al servizio di vigilanza boschiva nell’ambito del territorio della circoscrizione n. 16 di cui al D.P.G.R. n. 3882.A del 21.12.1969, con approvazione dello Statuto intervenuta giusto D.P.G.P. 14 gennaio 1972 n. 21795/.

La citata LP 14/2014 ha ulteriormente modificato l’art. 114 della LP 11/2007 “Legge Forestale” prevedendo, al comma 2 ter, lo scioglimento dei consorzi per la gestione del servizio di custodia forestale entro il 31 dicembre 2015.

In attesa della definizione del nuovo regolamento che disciplina il servizio di custodia forestale, previsto dall’art. 106 comma 6 della LP 11/2007 e s.m., si ritiene comunque di attivare da subito una nuova modalità di gestione del servizio fino ad ora garantito dal Consorzio di Vigilanza Boschiva, per conseguire una maggiore semplificazione delle procedure amministrative con l’obiettivo di non vanificare, ma anzi, rafforzare principi di impiego il più razionale possibile dei custodi forestali, con la possibilità di fornire agli enti associati anche strumenti di supporto alla gestione delle proprie risorse forestali in un’ottica di semplificazione.

Gli uffici comunali hanno predisposto una proposta di convenzione che disciplina in modo integrale il servizio di custodia forestale. Si è utilizzato il disposto contenuto nell’articolo 40 comma 1 della L.R. 04 gennaio 1993 n. 1 che recita: “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni, le associazioni di comuni e le unioni di comuni possono stipulare tra loro, con le Province autonome, apposite convenzioni.

La decorrenza della convenzione è fissata al 01.01.2016.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto ed esaminato lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale con la quale vengono definite le condizioni dello svolgimento in forma associata del servizio di custodia forestale nell’ambito del territorio della circoscrizione n. 16 di cui al D.P.G.R.- 31.12.1969, n. 3882.A;

Visto il testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Rilevata la necessità di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L al fine di poter sottoscrivere quanto prima la convenzione ed attivare il servizio entro il mese di marzo 2015;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione resi ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Con voti favorevole 13, contrari 0, astenuti 0, espressi per alzata di mano, su n. 13 presenti e votanti

**DELIBERA**

- 1 di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m., lo schema di convenzione tra i Comuni di Cles, Tuenno, Nanno e Tassullo, nel testo composto di 12 articoli, che viene allegato al presente provvedimento come sua parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che a seguito delle nuove modalità di espletamento del servizio di cui al punto 1), viene sciolto il Consorzio per il servizio di vigilanza boschiva tra i Comuni di Cles, Tuenno, Nanno e Tassullo i cui organi attualmente in carica attiveranno la procedura di scioglimento;
3. di autorizzare il Sindaco alla stipulazione della convenzione di cui al punto 1. con facoltà di apportarvi le modifiche e le integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione;
4. di stabilire che la convenzione di cui al punto 1 avrà decorrenza dal 01.01.2016;
5. di dichiarare, con voti favorevoli 13 contrari 0 astenuti 0, espressi con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile per ragioni di urgenza, ai sensi dell'art.79, comma 4 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P. Reg 01.02.2005, n. 3/L;
5. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;
  - b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
  - c) ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Il Sindaco  
Pietro Leonardi

Il Segretario Comunale  
dott.ssa Anna Maria Iob